COMMISSIONE V

DIFESA

IX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 83

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare. (307) . 83

PRESIDENTE 83, 90, 92
PIETROSANTI, *Relatore* . . . 84, 90, 91, 92
VOCINO 87, 88
CARRON 87
COPPI ALESSANDRO 87, 91, 92
ROSELLI 87
CODACCI PISANELLI 88, 92
GUADALUPI 88, 90, 91, 92
CARIGNANI. 90
VALENTI 92

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari. (308) 93

PRESIDENTE 93, 94
GRECO GIOVANNI ITALO, *Relatore* . . . 93

Votazione segreta:

PRESIDENTE 94

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Azzi, Biagioni, Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carignani, Carron, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Geuna, Giammarco, Gotelli Angela, Greco Giovanni Italo, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Mastino Gesumino, Pietrosanti, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Saccenti, Spiazzi, Valandro Gigliola, Valenti, Vocino e Zaccagnini.

VALENTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fusi.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare. (307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio

1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare ».

Invito il relatore, onorevole Pietrosanti, a svolgere la sua relazione.

PIETROSANTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Con decreto legislativo del 24 gennaio 1947, n. 155, il Ministero della marina, ora difesa, è stato autorizzato ad indire concorsi straordinari per titoli, per la nomina a tenente in servizio attivo permanente nel corpo sanitario (medici) ed a sottotenente in servizio permanente effettivo nei corpi di Commissariato della marina militare e delle Capitanerie di porto.

Tali concorsi sono riservati agli ufficiali subalterni, i quali debbono possedere il titolo di studio richiesto negli articoli 38, 40 e 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, che abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, cumulativamente, da aspiranti e da ufficiali di complemento e che abbiano una età inferiore ai 25 anni né superiore ai 32.

Il disegno di legge intitolato: « Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della marina militare », del quale dobbiamo occuparci, presentato dal Ministero della difesa, di concerto con quello del tesoro, tende a consentire il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente del Corpo di commissariato della marina militare, anche tra gli ufficiali di complemento che abbiano oltre agli altri requisiti, che dovrebbero subire modificazioni circa la durata del corso e la limitazione dell'età, anche quello della laurea in scienze coloniali. Come si legge dall'articolo 40, tale laurea non era compresa tra quelle tassativamente elencate, e cioè laurea di giurisprudenza e lauree rilasciate dagli istituti superiori di commercio e istituti equiparati.

Sorge immediatamente una questione che deve essere sottoposta alla onorevole Commissione, la cui attenzione mi sia consentito richiamare.

Incaricato di riferire sul disegno di legge di cui ci occupiamo, era necessario che io procedessi ad indagini sui precedenti e soprattutto sulle necessarie modificazioni, tenuto conto soprattutto di un inciso dell'articolo 1 che si riferisce « alle successive modificazioni » dell'articolo 40.

Lo stato della legislazione del nostro Paese, specie dopo le soprastrutture in materia legislativa del ventennio fascista, in cui si è proceduto ad una semina sbalorditiva di leggi e di decreti soprattutto, è tutt'altro che rispondenti ad ordine e chiarezza. Ci si trova spesso, troppo spesso, di fronte a dedali nei quali non è sempre facile ed agevole un orientamento, sicché si rimane a volte nella perplessità e nel dubbio di avere pretermesso o di ignorare qualche modificazione. Ciò accade spesso agli stessi tecnici delle leggi.

Ora, le successive modificazioni all'articolo 40 accennato, non sono state specificamente richiamate nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, e ciò non può meravigliare, ma pensiamo che sarebbe stato opportuno che se ne fosse fatta menzione nella relazione. Comunque, si tratta di due modificazioni contenute nell'articolo 20 del regio decreto 27 marzo 1927, n. 755 e nell'articolo 13 della legge del 1932, n. 1613.

Nel predetto articolo 20 si stabilisce che il primo comma dell'articolo 40 è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli ufficiali del Corpo di commissariato marina militare sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani laureati delle scuole superiori di commercio o di istituti equiparati o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età ».

Si aumenta con questo articolo l'età da 27 a 28 anni.

L'articolo 13 dell'altra legge, invece, riduce l'età da 28 a 25 anni; inoltre le parole che seguono alle altre « sono promossi tenenti » sono abrogate e sostituite come appresso « secondo è stabilito nell'articolo 39 del testo delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della regia marina approvato con regio decreto 7 novembre 1939, n. 2007 ». Ora la nostra ulteriore indagine ci ha condotto ad esaminare il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, con cui furono approvate le norme sul reclutamento nel Corpo del commissariato marina militare, le quali nell'articolo 1 lettera *c*) stabiliscono il possesso per il reclutamento dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze economico-commerciali, o in scienze politiche, o laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la sezione di armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli.

Indubbiamente l'articolo 1 delle predette norme, che vengono chiamate esecutive, detta una ulteriore modifica ed un aggiornamento dell'articolo 40 modificato dagli altri due articoli di legge prima richiamati di cui non si è parlato. Dubitammo in un primo momento che si dovesse trattare di norme riflettenti il reclutamento di ufficiali di complemento, per i quali a volte i requisiti sono diversi da quelli richiesti per gli effettivi. Ma una vasta serie di considerazioni ci ha dissuasi persua-

dendoci che esse sono norme per il reclutamento di ufficiali effettivi della marina militare.

Non è detto nelle norme richiamate se esse siano una modifica o meno all'articolo 40 della legge. Né è detto se le norme stesse attengono al reclutamento degli ufficiali di complemento invece che a quelli in servizio permanente.

Rimane, quindi, il dubbio che esse non si debbano considerare tra le successive modificazioni.

Se esse fanno parte delle successive modificazioni, che era necessario, ripetiamo, indicare nella troppo succinta ed ermetica relazione, non si comprende come alcuni titoli di studio siano stati pretermessi, dimenticati, proprio nel momento in cui se ne vogliono includere altri, mai classificati e come titoli richiesti per gli ufficiali di complemento non debbano essere ritenuti sufficienti anche per il reclutamento di ufficiali effettivi, specie se si tien conto di due elementi:

1°) che i concorsi straordinari ai quali è stato autorizzato il Ministero della difesa sono riservati agli ufficiali subalterni di complemento dei Corpi di commissario, delle Capitanerie di porto e del corpo sanitario, ufficiali di complemento, quindi, reclutati secondo il regio decreto-legge 8 agosto 1936, n. 1895;

2°) che si intende allargare il campo di reclutamento anche tra gli ufficiali laureati in scienze coloniali in quanto, secondo la relazione, esigenze di servizio lo consigliano e perché vi sono ufficiali di complemento che sono provvisti di tale laurea.

Ora è logico che se vi sono esigenze di servizio che consigliano il reclutamento degli ufficiali effettivi nel Corpo di commissariato della marina militare anche fra i laureati in scienze coloniali, non vediamo perché debbano essere esclusi gli ufficiali di complemento che sono in possesso degli altri titoli di cui alle norme del regio decreto-legge 8 ottobre 1936.

Verrebbero esclusi cioè i giovani aventi laurea in scienze politiche e quelli aventi laurea dottorale in scienze economiche e marittime. Lauree, in un certo senso, aventi già per legge corso legale, equiparate, mentre l'altra, sino ad oggi, non è contemplata tra le equiparate e tra le equipollenti ad altre. A questo punto è necessario riferire all'onorevole Commissione sulla natura della laurea in scienze coloniali.

La predetta laurea è una di quelle quattro che vengono rilasciate dall'Istituto superiore orientale di Napoli i cui compiti, precisati dal regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439, articolo 8, sono quelli di preparare il personale idoneo alle varie funzioni che si richiedono per gli enti pubblici e privati, nell'esercizio delle relazioni della Nazione con gli altri Paesi e di contribuire alla affermazione della cultura e del prestigio degli italiani nel mondo.

Tra questo Istituto e l'Università di Napoli esisteva una convenzione in data 27 novembre 1933, approvata con regio decreto 4 gennaio 1934, n. 462, per lo scambio di taluni insegnamenti. In base ad essa gli studenti dell'Istituto potevano frequentare i corsi ufficiali o liberi dell'Università di Napoli, ma solo per conseguire un certificato di frequenza. A che cosa praticamente ed ufficialmente tale certificato poi serva, non è detto né è codificato in alcun posto.

Così si stabiliva che i diplomati (sì noti non è detto i laureati) dell'Istituto i quali avessero conseguito il diploma linguistico, potevano essere iscritti ai corsi della scuola universitaria di perfezionamento di lingue ed in letterature straniere moderne, con diritto di ottenere soltanto un attestato di frequenza e profitto. Quindi neanche per i diplomati in lingue, si prevedeva l'equiparazione ai laureati delle Università, ma soltanto il rilascio di un platonico attestato di frequenza e profitto.

Ma lo stesso articolo 8 è preciso ed esplicito quando afferma che le lauree rilasciate dall'Istituto hanno esclusivamente valore accademico e coloro che ne sono forniti, ove intendano esercitare la professione di insegnante negli istituti medi di istruzione, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'articolo 179 secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Come si vede, da quanto detto, bene a ragione la relazione al progetto afferma che « allo stato della legislazione in materia » gli ufficiali commissari di complemento muniti di laurea in scienze coloniali « non possono essere immessi nel servizio permanente effettivo ». Infatti, la predetta laurea non è equiparata ad altra, né ad altra può, con ogni buona volontà, essere ritenuta equipollente. All'Istituto che rilascia la predetta laurea si può accedere anche con un diploma di istituto tecnico, senza sottomettersi ai prescritti esami di concorso od integrativi necessari per accedere agli atenei della Repubblica.

La relazione assume che vi sono ufficiali di complemento in servizio muniti di detta

laurea che pare opportuno non debbano essere esclusi dai concorsi.

Così stando le cose, la onorevole Commissione, resa edotta dello stato della legislazione in riferimento alle predette lauree, alla nessuna equiparazione attuale di esse nel sistema dell'ordinamento generale della pubblica istruzione, dovrà vagliare se le è possibile, dal punto di vista diremo costituzionale, dar ingresso e valore legale e certo di equipollenza, sia pure ai fini di concorsi, ma sempre a carattere pubblico, di una laurea che non è riconosciuta dalla legislazione vigente per tale.

Indubbiamente, superato questo ostacolo, si può considerare che militano in favore dei predetti laureati molteplici ragioni di carattere umanitario, sociale, e di opportunità.

Occorre rimuovere la diffidenza che si ha nei confronti di questi laureati sol per il fatto che essi non siano stati sottoposti all'esame di concorso che è necessario per giovani muniti del loro diploma, per poter essere ammessi agli Atenei regolari.

La serietà e durata dei corsi e le materie di studio e severità di esami di cui abbiamo appreso nelle nostre indagini, sono una garanzia. Altra garanzia sarà quella di porli a confronto con altri concorrenti muniti di titoli riconosciuti e legali; inoltre una terza garanzia sarà l'ultimo vaglio della Commissione che dovrà valutare il profitto fatto dai reclutati durante il corso.

Allora, ove la onorevole Commissione fosse di avviso che i giovani laureati in scienze coloniali debbano essere inclusi nel concorso, l'articolo di legge, già modificato da varî altri articoli e dalla legge, dovrebbe suonare press'a poco così:

« L'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, o in scienze economiche e politiche o di laurea dottorale in scienze economico-marittime conseguita presso la sezione di armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli ».

Scendendo all'esame dell'articolo 40 di cui ci occupiamo, in comparazione con il disposto del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 55, si rileva una disposizione di carattere di vera e propria eccezionalità, per quanto attiene al reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente del Commissariato della marina militare.

Con tale decreto si autorizza un concorso straordinario riservato agli ufficiali subalterni di complemento dei corpi sanitari (medici), di Commissariato e delle Capitanerie di porto.

Ora quale sia il motivo che spinga a ridurre l'età e la durata del corso dei soli commissari non è detto. Comunque, indubbiamente, vi sono ragioni tecniche e di opportunità, alle quali sarebbe stato necessario accennare, senza lasciarle alla libera intuizione, che a volte potrebbe essere fallace, di ciascuno. Il certo è, però, che si troverà una certa difficoltà a coordinare le varie disposizioni di legge, e soprattutto a coordinare l'articolo 40 modificato, con il richiamo ad esso fatto nella legge 28 gennaio 1947, n. 155.

Transeat per quanto riguarda il titolo di studio del quale diremo; ma per quanto riguarda gli altri requisiti si avrà uno stato di grave disagio.

Perché il disegno di legge in esame richiama l'articolo 40 contenuto nella legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, sarà necessario, per un logico coordinamento, voluto anche dalla sistematica legislativa, che si faccia con questo nuovo disegno di legge un richiamo alla legge precedente del 24 gennaio 1947, n. 155.

È opportuno notare, onorevoli colleghi, che è necessario ormai, se si deve proseguire a rabberciare con necessarie modificazioni le leggi esistenti, per aggiornarle, che ciò avvenga in via di estrema eccezione, per esigenze di carattere estremamente urgente, e con un rigore particolare, seguendo la sistematica prassi della tecnica legislativa e non con frammentarie modificazioni. Ma è necessario soprattutto, ormai, sia per le leggi che riguardano la nostra Commissione, sia per quelle che riguardano le altre, che finalmente si inizi un lavoro di riordinamento generale con testi unici, coordinati, ordinati, sicché i privati cittadini ed i tecnici possano, senza dover ricorrere a specialisti, trovare in un unico compendio le leggi che li interessano. Noto, per inciso, che nella relazione al presente disegno di legge si parla di laureati dell'Istituto superiore di economia e commercio, mentre per la legge del 1937 questi giovani laureati sono chiamati « laureati dalle facoltà di economia e commercio ».

La legislazione frammentaria, per decreti leggi, per modificazioni e modificazioni alle modificazioni non si addice a governi forti

quali debbono essere i governi democratici, ma sono espressioni di governi dittatoriali e primitivi. Noi che ritorniamo alla vita democratica, dobbiamo sentire questa suprema esigenza, ed appagarla con rapidità, consci che solo nella consapevolezza, certezza e chiarezza delle leggi, è possibile seguirle ed osservarle e che in ciò è la forza dei regimi democratici. Nella incertezza, è l'arbitrio che solo ai dittatori si addice.

VOCINO. Io vorrei assicurare il collega relatore che trovo giustissime le sue osservazioni, però penso che esse non siano del tutto fondate perché tutte le lauree che il relatore vorrebbe valide per questo concorso sono effettivamente comprese in questo disegno di legge, in quanto all'articolo 1 ci si riferisce alle lauree in economia e commercio ed equipollenti.

Ora, mentre la laurea in giurisprudenza non è equipollente a tutte le altre perché, per esempio, per i concorsi per la Magistratura o per il Consiglio di Stato non è ammessa se non la laurea in giurisprudenza, tutte le altre lauree sono equipollenti a quella in economia e commercio.

Sicché, sono comprese le lauree in scienze politiche ed in scienze navali. Quindi, in fondo, anche accettando il testo, noi verremmo ad accogliere le giuste osservazioni del relatore.

Seconda preoccupazione: è opportuno o no ammettere il diploma dell'Istituto superiore di Napoli, per le scienze coloniali?

Io conosco la questione, perché è passata per le mie mani. Questa laurea era ammessa solo nei concorsi al Ministero dell'Africa italiana. Purtroppo, quando per le note vicende i giovani che si preparavano ad andare in colonia si sono trovata preclusa ogni via, si sono rivolti ai varî Ministeri per essere ammessi ai rispettivi concorsi; avevano ottenuto di essere ammessi ai concorsi del Ministero degli affari esteri e di qualche altro Ministero; ed anche io, allora, con un po' di riluttanza, come capo del personale, li ammisi al concorso per la carriera amministrativa del Ministero della marina.

Con questa legge ora sarebbero ammessi come ufficiali commissari di complemento, non effettivi.

Dunque, per la prima parte, a meno che non volessimo più specificamente dirlo, potrebbe anche accettarsi la dizione « titolo accademico equipollente ».

Per la seconda parte, la Commissione vedrà se aprire anche questa via ai giovani usciti dall'Istituto orientale di Napoli.

CARRON. Mi pare che compito nostro sia quello di tenere nella massima considerazione gli interessi del Commissariato della Marina, non tanto di fare un'opera di carità in favore dei giovani laureati in scienze coloniali.

D'altra parte, l'onorevole relatore ha sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione a questo riguardo?

Bisognerebbe sapere se le discipline che si insegnano nel corso per la laurea in scienze coloniali, sono da mettersi in confronto con quelle che si insegnano nelle facoltà di economia e commercio e di giurisprudenza. Io non ritengo che siano comparabili.

L'onorevole relatore ha detto che a questi corsi di laurea si va anche con diploma di istituto tecnico. Su questo non ritengo che ci si debba formalizzare molto, perché anche alla facoltà di economia e commercio si accede col diploma di ragioniere. E ritengo che non ci si possa formalizzare anche su un'altra questione: il relatore dice che i licenziati dall'Istituto di studi orientali non hanno sostenuto l'esame di abilitazione. Faccio osservare che il diploma di abilitazione serve semplicemente per l'insegnamento di specificate materie, ma non diminuisce la capacità di adire a concorsi il non averlo conseguito.

Io, in definitiva, sosterrei che questi giovani non debbano essere ammessi al concorso, perché c'è enorme differenza fra la laurea in scienze coloniali e tutte le altre lauree elencate.

COPPI ALESSANDRO. Dovremmo conoscere gli studi che si fanno nell'Istituto orientale di Napoli, per essere in grado di valutare la capacità, dal punto di vista tecnico-professionale, di questi giovani.

ROSELLI. Indubbiamente questi giovani, che dovevano divenire commissari di Governo in colonia, assumendo posti di notevole responsabilità, in rappresentanza del nostro Paese, nei loro corsi di studi ricevono quella formazione, che, anche se non accademicamente qualificatissima, permetta loro di adempire i compiti ad essi attribuiti.

Quindi, sostanzialmente, mi pare che si potrebbe accettare l'ampliamento ed aprire loro il concorso, anche per motivi morali. Questa gente doveva andare all'estero a rappresentare l'Italia; purtroppo, è stata bloccata nella sua carriera. D'altra parte, l'Istituto è tale che nessuno potrebbe vederlo chiuso lietamente, perché esso coltiva la cultura colonialista del nostro Paese.

Dunque, apriamo le porte a questi giovani, però perfezioniamo la dizione; non par-

liamo di laurea, se si tratta di diploma; così pure per le scienze marittime.

Se il termine « laurea » non è consacrato nei regolamenti della pubblica istruzione, parliamo di « diploma in scienze coloniali, di diploma in scienze marittime ». Con questa precisazione accettiamo la proposta sostanziale: quella di dare a questi giovani una possibilità di carriera.

VOCINO. Desidero dare qualche chiarimento. Posso dire anzitutto che la « licenza coloniale » è giovanissima ed è di serio studio: si studia anche diritto, oltre a molte lingue e materie speciali.

Le scienze navali, che come preparazione per le amministrazioni sono di gran lunga inferiori, perché in fondo portano ad essere armatore, hanno ottenuto, perché di più antica istituzione, il titolo accademico di laurea. Perciò, quando si parla di « titolo equipollente », si parla anche della laurea in scienze navali.

Invece, per le scienze coloniali non si è fatto a tempo a far diventare laurea il diploma.

Per il Ministero della marina avrei preferito la limitazione alla laurea in giurisprudenza; ma, siccome sono state ammesse tutte le altre lauree, ripeto con certa esitazione, ammetterei anche questi giovani. Non si tratta solamente di carità, ma di tener conto della situazione di questi giovani, che non hanno più la possibilità di avviarsi nella carriera che avevano prescelto. In sostanza però, essi hanno la preparazione per poter ben fare l'ufficiale commissario di complemento.

Tengo a dire che per fare l'ufficiale commissario fino a poco tempo fa non occorreva nemmeno la laurea; e forse non era una deficienza. Comunque, richiestasi la laurea, ritengo che anche i laureati dell'Istituto di Napoli possano essere ammessi.

CODACCI PISANELLI. Desidero rispondere alla domanda avanzata a proposito degli studi compiuti all'Istituto orientale di Napoli.

Com'è noto, c'è la specializzazione in lingue orientali e c'è la specializzazione in studi coloniali.

Io ho una certa esperienza, perché durante la guerra gli esami relativi a questo Istituto si svolgevano in gran parte presso l'Università di Roma ed ho avuto possibilità di constatare la preparazione di questi giovani. Mancava loro in genere la preparazione classica, perché vi si arrivava dall'Istituto magistrale. Avevano poi, quelli che si preparavano alla carriera coloniale, una preparazione giuridica alquanto limitata nei confronti di quelli che studiano scienze economiche commerciali e giurisprudenza.

Se si dovesse tener conto della preparazione, circa la competenza specifica per rivestire determinati uffici, sarei di parere contrario. Ma siccome si tratta di ammetterli ad un concorso, nel quale sono sottoposti a nuovo esame, non dovremmo avere eccessiva preoccupazione.

Ritengo che, ammettendoli a questo concorso, più che ai bisogni dell'amministrazione, si vada incontro ad una esigenza di beneficenza.

Io sarei dell'opinione di restringere, tanto più che la limitazione crescente delle nostre forze armate impone che la scelta qualitativa di questi elementi sia quanto possibile rigorosa.

Non penso che questi giovani si trovino l'avvenire pregiudicato, nel senso che la loro carriera sia per il momento bloccata; non sono da escludere, infatti, altre eventuali carriere per la loro attività, perché hanno una preparazione linguistica che potrebbe essere utilizzata in altri campi.

GUADALUPI. Ritengo si sia perduto di vista un punto essenziale della relazione, che, a mio avviso, sarebbe da trovarsi nelle ragioni per cui oggi siamo chiamati ad aumentare il numero delle lauree stabilite dall'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, numero 1178 e a sancire, con un nostro provvedimento di legge, una situazione di fatto che ha solo bisogno di divenire formalmente consacrata in atto valido. Perché, dato che nella prima parte della relazione ministeriale si fa accenno a concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali della Marina dei diversi corpi, si riconosce che ad un certo momento, avendo bisogno la Marina di reclutare ufficiali delle diverse specializzazioni, l'ha fatto attingendo dalle forze degli ufficiali di complemento, molti dei quali, pur non essendo in possesso delle lauree che l'articolo 40 della vecchia legge stabiliva, concorsero, vinsero il concorso, furono ammessi e sono attualmente ufficiali in servizio permanente effettivo.

Ora, da noi oggi si chiede la sanzione di questo provvedimento poi adottato con la sola approvazione del Consiglio di Stato e col beneplacito, naturalmente, degli organi tecnici e amministrativi del competente Ministero. Sicché, mi pare che non dovremmo prescindere da queste due considerazioni: che il Consiglio di Stato si è già espresso sulla validità

del titolo della laurea in scienze coloniali e lo ha ritenuto titolo essenzialmente valido a partecipare a questo concorso; e che, d'altra parte, il Consiglio superiore della marina si è espresso, attraverso una valutazione di tutte le esigenze del servizio che, specialmente oggi, devono andare al di sopra delle esigenze dell'individuo.

Come giustamente ha detto l'onorevole Codacci Pisanelli, siamo in un periodo in cui bisogna selezionare le forze armate che, per il Trattato di pace, non possono essere numericamente rilevanti e che hanno, quindi, bisogno di ufficiali preparati, in possesso di tutti quei requisiti — fra cui la laurea — indispensabili perché il servizio possa essere disimpegnato nel migliore dei modi.

Ora, se dopo l'emanazione del decreto legislativo 24 gennaio 1947 si fosse avvertita l'esigenza, e da parte degli organi ministeriali e da parte degli aspiranti, di allargare il numero dei titoli necessari per poter partecipare al concorso, noi ci troveremmo oggi a convalidare non solo il titolo del diploma in scienze coloniali, ma anche quello del diploma in scienze marittime, come ci suggerisce di fare il relatore.

Quindi, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma sono sfavorevole alle aggiunte che vorrebbe proporre il relatore. E ciò per una questione essenziale che non dovremmo trascurare: non mi pare che la laurea in scienze marittime sia un titolo equipollente alla laurea in scienze economiche e commerciali. Comunque, il riferimento che nel disegno di legge si fa ai « titoli equipollenti » mi pare che sia superfluo e vada eliminato di conseguenza.

Ho proposto un emendamento col quale mi pare che si venga incontro concretamente alle esigenze della classe dei laureati che aspirino a questa sistemazione. Mi pare infatti, per esperienza mia personale (io ho vissuto in mezzo all'ambiente della marina), che voler fissare il limite di età di 25 anni per l'ammissione al concorso di cui discutiamo sia un po' volere arrivare ad una selezione troppo rigida ed eccessiva, restringendo di molto le possibili aspirazioni di molti giovani laureati. Dal momento che, a calcoli fatti, generalmente uno studente non riesce a laurearsi prima del 22-23° anno di età, dare solamente per due anni la possibilità ad un laureato di partecipare a questi concorsi per l'ingresso nella carriera militare mi pare un criterio restrittivo, perché i tempi sono realmente molto difficili e spesso in due anni i giovani, soprattutto in questo dopoguerra, non hanno un orientamento stabilito, non riescono — anche nello spazio di due anni — a seguire una determinata aspirazione, decidendosi di conseguenza alla partecipazione a determinati concorsi.

Per queste considerazioni, propongo l'aumento del minimo di età, dal 25° al 28° anno, per l'ammissione al concorso di cui ci interessiamo.

È inutile poi che dica che l'esigenza che si avverte per i concorsi ordinari dovrebbe, e a maggior ragione, avvertirsi per i concorsi straordinari. Mentre per i concorsi ordinari il Ministero intenderebbe fare questa selezione attraverso la laurea e la giovane età, per gli ufficiali di complemento si dovrebbe farla attraverso la selezione di tutti quegli ufficiali di complemento dell'arma, in possesso dei necessari requisiti, conseguiti con l'esperienza della vita militare fatta durante la guerra e subito dopo la guerra, nel corso degli anni di effettivo servizio.

Per gli ufficiali di complemento il limite stabilito dal paragrafo *b*) dell'articolo 1 del decreto del 1947 potrebbe essere sufficiente, ma siccome i concorsi straordinari si riferiranno sempre all'articolo 40, potrebbe tornare utile aggiungere: « che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età, per i concorsi ordinari, e il 32° anno di età per i concorsi straordinari ».

Questo forse non sarà possibile, ma comunque resto d'avviso che debba essere aumentato il limite massimo di età.

Devo poi rilevare una manchevolezza nella formulazione dell'articolo 1, perché nell'ultima parte si parla di « tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci » (e questo va bene); ma non si parla, come invece si parlava nella vecchia legge, della procedura che sarà usata quando, al termine del periodo di tirocinio, l'ufficiale avrà o no conseguito tutte quelle caratteristiche di idoneità per cui la Commissione dovrà esprimere il suo giudizio per l'ingresso dell'ufficiale stesso nella vita militare. E quindi proporrei di tornare alla dizione della vecchia legge del 1926, la quale fu modificata, ma fu modificata per dare al Ministero della marina la possibilità di giudicare a seconda di come ritenesse preferibile, in quei tempi. Perciò, se fosse ristabilito il criterio già seguito, noi avremmo certamente maggiori garanzie per tutti i giovani che partecipano ai concorsi. Perché la legge del 1926, infatti, aggiungeva: « complessiva durata di mesi dieci » (allora erano 12 mesi), « dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà sta-

bilita dalla Commissione di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico ».

Ora non vedo la ragione perché queste parole non debbano essere ripetute in questo articolo, o almeno bisognerebbe rendersi conto del perché non sono state incluse, perché indubbiamente i giovani che aspirano a questa carriera bisogna che siano garantiti in questa aspirazione.

Desidero, poi, in relazione a quanto ebbi l'onore di dire nel corso della discussione sul bilancio della Marina mercantile, presentare un ordine del giorno. Risultandomi che nelle capitanerie di porto ci sono dei vuoti paurosi negli ufficiali subalterni con circa 32 posti per sottotenenti di porto ancora scoperti, vorrei approfittare della circostanza che mi si presenta per sottoporre tale ordine del giorno alla vostra approvazione.

Esso è così formulato:

« La V Commissione permanente (Difesa), nel prendere in esame ed approvare il disegno di legge relativo alle modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, attesa la necessità di indire al più presto concorsi ordinari e straordinari per il completamento dell'organico degli ufficiali subalterni (sottotenenti) delle Capitanerie di porto, invita il Ministro della difesa (Marina) a provvedere, di concerto con il Ministro della marina mercantile, proponendo le necessarie riforme all'articolo 41 della richiamata legge ».

CARIGNANI. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole Guadalupi per quanto riguarda l'età. Anche io ho presentato un emendamento proprio in quel senso.

PIETROSANTI, *Relatore*. Rispondo anzitutto al collega Vocino che circa l'elencazione che ho proposto all'articolo 40, essa mi è sembrata necessaria per il timore che altrimenti non vengano considerati i titoli accademici in scienze politiche e in scienze marittime.

Per quanto riguarda una certa diffidenza verso i laureati in scienze coloniali (per cui si è parlato di fare opera di carità o meno), io mi sono recato all'Università di Roma e al Ministero della pubblica istruzione per rendermi conto della valutazione che si dà a queste lauree. All'Università di Roma, se si presentasse un giovane laureato in scienze coloniali e volesse essere ammesso ad un corso di qualunque altra facoltà, non verrebbe preso assolutamente in considerazione. Il che significa che questo titolo è a se stante. Vi sono queste diffidenze perché fra i giovani dell'Istituto orientale di Napoli ve ne sono molti provenienti dagli istituti magistrali. Ora voi sapete che per accedere all'università di magistero questi giovani devono superare un esame di concorso anche abbastanza severo. E allora, ritenendosi che questi giovani dovrebbero naturalmente concludere i loro studi laureandosi al magistero, si deduce che se non lo fanno i loro studi non sono così seri da consentire il superamento di un esame di concorso. Ad ogni modo, dato che costoro saranno sottoposti ad un esame di concorso, se i loro studi non sono stati veramente severi saranno bocciati.

Altra selezione avverrà al momento in cui i concorrenti saranno vagliati dalle Commissioni; ed è previsto dalla legge che ho già citata, onorevole Guadalupi, come le Commissioni dovranno regolarsi nel vagliare questi giovani. Si tratta di norme regolamentari per le leggi precedenti.

GUADALUPI. Cioè di modificazioni alla legge originaria.

PIETROSANTI, *Relatore*. Precisamente. Sarei propenso ad ammettere questi laureati in scienze coloniali al concorso, dato che si tratta di un concorso straordinario e di giovani in condizioni eccezionali, che non hanno la possibilità, per il momento, di avviarsi alla carriera che avevano scelta precedentemente. Sarei, quindi, favorevole alla loro ammissione, anche perché io, preoccupato di non immettere nel Commissariato della marina militare dei giovani che eventualmente non fossero visti eccessivamente bene dai colleghi una volta vinto il concorso, mi sono presentato al Comando generale del Commissariato per informarmi in questo senso: tale Comando è favorevole all'ammissione di questi giovani al concorso, perché non ritiene che una volta vinto il concorso, non siano in condizioni di poter esplicare bene il loro compito. D'altra parte, si tratta di un reclutamento: noi sappiamo che molte volte il reclutamento nell'Esercito è stato effettuato, anche per armi speciali, attraverso un esame di cultura generale. Questi giovani, invece, hanno in fondo un titolo di studio che è detto laurea in una speciale legge, ma che in altre non viene equiparato, perché nel sistema del nostro ordinamento di studi non si è ancora provveduto a questo. Comunque, al Ministero della pubblica istruzione non sarebbero mal disposti per l'ammissione di questi giovani agli esami di concorso. Per quanto riguarda i loro studi, questi effettivamente non sono

perfettamente conformi a quelli che dovrebbero essere gli studi di un commissario della Marina militare: studiano economia molto limitatamente, studiano molto le lingue, e soprattutto le lingue orientali, il tigrino, i dialetti abissini, ecc., studiano moltissimo la storia delle razze e dei continenti. Si tratta, cioè, di studi non perfettamente attinenti a questa carriera, ma, ripeto, l'esame di concorso dovrebbe sopperire a tutto il resto.

D'altra parte, i posti a concorso sono appena quindici, mi pare, se le notizie che mi sono state date sono esatte, come penso siano esatte: e solo uno o due giovani laureati in scienze coloniali, già ufficiali di complemento, parteciperanno al concorso. Quindi, non si tratterebbe neanche di un grande numero. Però c'è da tener presente quanto diceva il collega Guadalupi, e cioè che le necessità della Marina non si limitano a questi quindici giovani, ma ne richiedono almeno cinquanta. Anch'io avevo preparato una specie di ordine del giorno in materia.

GUADALUPI. Preciso che non mi riferivo agli ufficiali di Commissariato, ma solo a quelli delle Capitanerie di porto, il cui organico pei bassi gradi è ancora oggi scoperto.

PIETROSANTI, *Relatore*. Perfettamente, siccome c'è la necessità di cinquanta ufficiali per completare l'organico, sarebbe opportuno bandire anche quest'altro concorso.

Quanto al limite di età, sono favorevolissimo ai 28 anni, per tutti i motivi esposti dal collega Guadalupi, e credo che il Commissariato militare marittimo non abbia alcuna difficoltà in proposito.

Concludendo, sono favorevole a che l'età venga portata a 28 anni; sono favorevole, se la Commissione lo ritiene opportuno, ad allargare il reclutamento anche ai giovani che hanno la laurea in scienze coloniali; semplicemente mi preoccupo, anche per ragioni di sistematica legislativa, che non si debba pensare che gli altri laureati, cioè quelli in scienze politiche e in scienze economiche e marittime possano essere esclusi per un'eventuale criterio discrezionale delle Commissioni, perché limitarsi a parlare di titoli equipollenti significa dare una troppo larga discrezionalità alle Commissioni.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del collega Guadalupi, al quale sono favorevole, proporrei però di aggiungere: « per gli ufficiali commissari della marina militare », completandolo alla fine con l'articolo 40.

COPPI ALESSANDRO. Desidero fare a me stesso e ai colleghi una domanda: noi abbiamo la competenza per stilare ed approvare ordini del giorno che si riferiscano a Ministeri diversi da quello della difesa? Perché, se non sbaglio, l'ordine del giorno Guadalupi è diretto anche al Ministero della marina mercantile.

GUADALUPI. Il collega Coppi ha sollevato una questione molto importante e sottile, ma che, mi sembra, fu risolta in partenza, perché la competenza in proposito è devoluta al Ministero della difesa (marina).

PRESIDENTE. Ritengo che quando è competente un Ministero, per noi il Ministero della difesa, in accordo con altri, senz'altro dobbiamo e possiamo formulare voti in base all'esame di determinate questioni.

Relativamente all'ordine del giorno Guadalupi, per quanto riguarda le aggiunte dell'onorevole relatore, bisogna coordinarle, perché si tratta di argomenti diversi.

PIETROSANTI, *Relatore*. Ritiro la mia proposta di modifica all'ordine del giorno Guadalupi.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Guadalupi.

(*È approvato*).

Dovremo ora passare all'esame degli articoli.

Vorrei anzitutto riassumere quello che si è detto finora. Prima di tutto, c'è un invito a considerare l'eventuale esclusione del titolo di laurea in scienze coloniali. Poi ci sono alcune aggiunte del relatore. Nel dubbio che l'espressione « titolo equipollente » lasci adito ad incertezze oppure ad arbitri, il relatore propone di far menzione anche dei titoli di laurea in scienze politiche e scienze marittime.

L'onorevole Guadalupi, poi, propone di aumentare il limite di età.

Passiamo, dunque, all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze coloniali, che non abbiano oltrepassato il 25° anno di età.

« I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione

teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci ».

PIETROSANTI, *Relatore*. Io proporrei di aggiungere, dopo le parole: « gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo », le altre: « in servizio permanente effettivo ».

GUADALUPI. Dichiaro che sono contrario a questa aggiunta, perché mi sembra superflua.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore.

(*È approvata*).

Pongo allora in votazione la prima parte dell'articolo 1 con l'emendamento del relatore:

« Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio ».

(*È approvata*).

GUADALUPI. Abbiamo commesso un grave errore perché noi in questo modo frustriamo la possibilità di servirsi dell'articolo 40 con l'ammissione di ufficiali attraverso i concorsi straordinari.

PIETROSANTI, *Relatore*. In base alle proposte precedentemente fatte, propongo la seguente formulazione dell'ultima parte del primo comma:

« o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale di scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli ».

COPPI ALESSANDRO. Occorrerebbe sapere se esistono altri titoli accademici che si possono ritenere equipollenti, altrimenti non sarebbe giustificato farvi riferimento.

CODACCI PISANELLI. Ritengo che la espressione non sia superflua perché esistono alcuni istituti universitari che conferiscono titoli accademici con denominazioni particolari, così, ad esempio, l'Istituto « Cesare Alfieri di Sostegno », in Firenze, che conferisce la laurea in scienze sociali ed economiche. Quindi, dal punto di vista cautelativo, è meglio accettare la proposta del relatore, anche perché esistono libere università i cui titoli sono riconosciuti dallo Stato.

VALENTI. Sono d'accordo con l'onorevole Codacci Pisanelli e ritengo non superfluo il richiamo ai titoli accademici equipollenti. Dichiaro però che voterò contro l'aggiunta proposta dal relatore in quanto nelle parole « o di titolo accademico equipollente » mi sembra che siano compresi tutti i titoli che si vogliono ammettere. Voterò, perciò, l'articolo nel testo governativo, anche perché i limiti quantitativi alle nostre Forze armate — come ha esattamente detto l'onorevole Guadalupi — impongono una selezione qualitativa.

PRESIDENTE. Trovo pericolosa l'affermazione dell'onorevole Valenti in quanto o questi titoli sono equipollenti (ed allora la selezione verte sempre sullo stesso numero di persone) oppure non sono equipollenti e mi stupirei del fatto che la legge non ne abbia parlato. Lasciare al Ministero la facoltà di giudicare se questi titoli siano o no equipollenti vuol dire ledere i diritti di determinate persone. Se vogliamo includere determinati titoli, mi sembra opportuno indicarli.

VALENTI. La mia osservazione era legata alla precisazione dell'onorevole Codacci Pisanelli e non ritengo che i titoli che si vogliono includere oggi siano equipollenti a quelli menzionati nel disegno di legge. Perciò voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formulazione del relatore.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Guadalupi al quale si è associato l'onorevole Carignani:

« che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'ultimo capoverso dell'articolo:

« I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 5 aprile 1947 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUERRIERI FILIPPO

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari. (208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.

Invito il relatore, onorevole Greco Giovanni Italo, a svolgere la sua relazione.

GRECO GIOVANNI ITALO, *Relatore*. Il 31 dicembre 1948 è venuta a scadere l'applicabilità delle norme contenute negli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, contenente la facoltà di assegnare ai tribunali militari, con funzioni di magistrato e di cancelliere, personale militare; applicabilità già prorogata alla predetta data del 31 dicembre 1948 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805.

Gli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto dettavano le seguenti disposizioni:

Art. 11. — Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra gli ufficiali del Corpo della giustizia militare o di altre armi o corpi, che hanno prestato servizio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nei tribunali militari territoriali di guerra con funzioni di magistrato o di cancelliere, continuano ad esercitare le stesse funzioni presso i corrispondenti tribunali militari territoriali di pace.

« Per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare continuano ad applicarsi le disposizioni sullo stato e sul trattamento vigenti per gli ufficiali di complemento richiamati dal congedo.

« Per le assegnazioni dei medesimi, fino a un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di cessazione dello stato di guerra.

« Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra resta in vigore la legge 14 dicembre 1942, n. 1538 ».

Art. 12. — Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, possono essere assegnati ai tribunali militari territoriali di pace con funzioni di magistrato o di cancelliere, ufficiali di armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti alla data della cessazione dello stato di guerra per l'esercizio delle stesse rispettive funzioni nei tribunali militari di guerra; osservandosi, per i provvedimenti di assegnazione, di trasferimento e di cessazione dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, le norme vigenti per gli ufficiali del Corpo della giustizia militare ».

Art. 13. — Fino a quando non sarà provveduto alla composizione del Tribunale supremo militare e dei tribunali militari territoriali di pace e dei relativi uffici del pubblico ministero, di istruzione e di cancelleria, secondo le norme prevedute dalle leggi concernenti l'ordinamento giudiziario militare di pace, e, comunque, non oltre un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, il numero complessivo degli ufficiali assegnati, rispettivamente, con funzioni di presidente, di giudice, di magistrato e di cancelliere, non può essere superiore a quello di trecentocinquanta unità, ivi compreso il numero dei magistrati e dei cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare ».

Essendosi constatato come le esigenze che, a causa del passaggio dello stato di guerra a quello di pace, ebbero a consigliare un provvisorio ordinamento della giustizia militare in deroga dell'ordinario, con l'impiego nella stessa di ufficiali di altre armi o corpi, non siano venute meno, si è riconosciuta la necessità di prorogare ancora l'applicabilità delle norme in questione, e ciò per evitare il verificarsi di una grave situazione nell'amministrazione della giustizia militare, che per mancanza di personale verrebbe a rallentarsi ed in taluni casi addirittura a fermarsi.

Purtroppo, abbiamo ancora un carico processuale di guerra non smaltito.

È stato pertanto formulato e viene presentato dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'Africa italiana, di grazia e giustizia e del tesoro un disegno di legge di proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari.

Con esso, all'articolo 1°, l'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, è prorogata ancora sino a tutto il 31 dicembre 1949, alla quale data si ritiene che ogni straordinaria esigenza sarà venuta meno e che il normale ordinamento della giustizia militare potrà riprendere il suo corso.

Qui vorrei fare un'osservazione. Molti militari sono ancora sotto processo a causa della guerra. Per esempio, molti sono stati denunziati per assenza arbitraria — ricordiamo che c'è stato lo sbandamento — e non possono essere prosciolti, perché il numero è grande.

Mentre costoro stanno ancora sotto la spada di Damocle, la Giustizia militare deve tenere tutto questo personale straordinario.

Pertanto, il Governo dovrebbe vedere se non sia il caso di sanare queste situazioni con un provvedimento di clemenza. Perché è strano che ancora debbano rispondere i piccoli, quando voi sapete che per i grandi c'è stata e continua ad esserci una sanatoria.

Con gli articoli 2 e 3 del decreto, rispettivamente viene portato a 200 unità il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari che da 350 fissati con decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, era stato già ridotto a 300 in virtù del decreto legislativo 28 dicembre 1947, n. 1627; con la sola variante che nel numero di 200 non si comprendono gli ufficiali con funzioni di presidente e di giudice; e viene ridotto a 90 unità il numero degli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal Corpo della giustizia militare e ciò per la prossima immissione in carriera di 30 nuovi elementi fra magistrati e cancellieri.

Le predette modifiche stanno a dimostrare che effettivamente le esigenze straordinarie anche se non sono venute meno, indubbiamente sono diminuite, per cui è da ritenere che nel nuovo termine, prorogato sufficientemente al 31 dicembre 1949, tutto possa rientrare nella normalità.

È, pertanto, in questa fiducia che si propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1949, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengano ricollocati in congedo, non può superare i 200.

A modifica di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, il contingente di cui al precedente comma non comprende gli ufficiali con funzioni di presidente e di giudice, da assegnare ai predetti tribunali nel numero massimo previsto dall'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui due disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare ». (307):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari ». (308):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI